

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

<u>Testo vecchio</u>	<u>Testo modificato</u>
Art. 1 - Oggetto	
Art. 2 - Finalità	Art. 2 Finalità e definizioni
Art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto	
Art. 4 - Centrale di controllo	Art. 4 Centrale operativa
Art. 5 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati	
Art. 6 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto	
Art. 7 - Accesso al sistema e parole chiave	
Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale di controllo	Art. 8 Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa
Art. 9 - Prescrizioni e divieti	Art. 8 bis - Accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria o degli organi di polizia giudiziaria
Art. 10 - Procedura per la rilevazione di particolari situazioni di traffico e l'intervento della Polizia Locale	Art. 8 ter - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11 - Rilevazione ed utilizzazione dei dati inerenti le infrazioni al Codice della strada	
Art. 12 - Procedura sanzionatoria delle infrazioni al Codice della strada	
Art. 13 - Rilevazione di un reato e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della protezione civile	Art. 13 abrogato
Art. 14 - Conservazione delle immagini e custodia dei compact disc	Art. 13 - Conservazione delle immagini e custodia supporti hardware
Art. 15 - Rilevazione e trattamento dei dati statistici	Art. 14 - Rilevazione e trattamento dei dati statistici
Art. 16 - Informativa ai cittadini ed esercizio dei diritti dell'interessato	Art. 15 - Informativa ai cittadini ed esercizio dei diritti dell'interessato
Art. 17 - Disposizioni attuative	Art. 16 - Disposizioni attuative
Definizioni	
"Titolare" □ la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed altri strumenti utilizzati, ivi	ANNULLATO

compreso il profilo della sicurezza

“Responsabile” □ la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

“Incaricato” □ la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile

Art. 1 - Oggetto

1 - Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza gestito dal Comune di San Donato Milanese, ne regola l'uso nei limiti imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

Art. 2 – Finalità

1 - L'uso dell'impianto di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite e di episodi di microcriminalità che perpetrati sul territorio comunale, compresi gli immobili di proprietà o in gestione del Comune, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione al Comune.

2 - Il sistema è di ausilio alle forze di Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio; può essere altresì utilizzato per il monitoraggio del traffico cittadino, in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale, nelle situazioni critiche o di pericolo.

3 - La scelta dei punti di controllo è basata nella logica di una presenza indiretta sul territorio ai fini della sicurezza delle persone, della corretta viabilità e degli abusi ambientali.

4 - L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta ed al trattamento di dati sensibili. **(inserire comma 5)**

Art. 2 Finalità e definizioni

5 - Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o

complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", l'Ente Comune di San Donato Milanese, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare dello stesso e preposto dal medesimo, con atto formale, al trattamento dei dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Caratteristiche tecniche dell'impianto
1 - Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate alla Centrale di controllo, all'interno di un locale del palazzo comunale, sotto il diretto ed

Art. 3 – Caratteristiche tecniche dell'impianto
1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate alla Centrale operativa del Comando di Polizia Locale, e sotto il diretto ed esclusivo

<p>esclusivo controllo della Polizia Locale.</p> <p>2 - Il sistema è a circuito chiuso, i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi e banche dati. Essi assolvono le loro funzioni autonomamente e senza l'ausilio di nessuna altra rete o sistema di elaborazione.</p> <p>3 - Il sistema funziona con registrazione automatica continua, on-site senza intervento di operatori, con memoria statica massima di 72 ore precedenti all'accesso dalla sala operativa.</p> <p>4 - L'impianto è costituito da apparecchiature aventi le caratteristiche tecniche specificate nell'allegato A del presente regolamento.</p> <p>5 - I punti di collocazione delle telecamere verranno, di volta in volta, individuati con atto della Giunta Comunale.</p> <p>6 - Verranno registrate solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese su aree ad uso pubblico.</p> <p>Art. 4 – Centrale di controllo</p> <p>1 - La centrale di controllo e di rilevazione è ubicata in un locale all'interno del Comando di Polizia Locale, accessibile solo attraverso un'unica porta in ferro con serratura di sicurezza.</p> <p>2 - Il locale della Centrale è ulteriormente protetto da finestre munite di inferriate, inaccessibili dall'esterno ed è dotato di impianto antintrusione.</p> <p>Art. 5 – Responsabile del trattamento dei dati</p> <p>1 - Il Sindaco nomina, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Responsabile del trattamento dei dati, nell'ambito degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.</p> <p>2 - Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre eventuali disposizioni impartite in sede di autorizzazione ministeriale all'installazione ed esercizio degli impianti o dall'Autorità Garante</p>	<p>controllo della Polizia Locale.</p> <p>3 - Il sistema funziona con registrazione automatica continua, on-site senza intervento di operatori, con memoria statica. fino a sette giorni successivi all'evento così come previsto dall'art. 6/8° del Decreto Legislativo 23 febbraio 2009 n. 11 convertito con legge 23 aprile 2009 n. 38 e dal punto 3.4 del provvedimento del Garante del 08 aprile 2010. Successivamente ai 7 giorni lavorativi le immagini sono cancellate automaticamente dal server.</p> <p>4 - L'impianto è costituito da apparecchiature aventi le caratteristiche tecniche atte a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>Art. 4 Centrale operativa</p> <p>1. - La centrale operativa all'interno della quale è ubicato il sistema di controllo dell'impianto è accessibile solo a personale di polizia locale ed è strutturato in modo tale da non consentire la visione delle immagini da parte di terze persone che si trovino a passare nelle sue adiacenze.</p> <p>2. - Il locale della Centrale può essere ulteriormente protetto da finestre munite di inferriate, inaccessibili dall'esterno ed è dotato di impianto antintrusione.</p>
--	--

per la protezione dei dati personali.

3 - Egli custodisce le chiavi per l'accesso al locale della centrale di controllo e degli armadi per la conservazione dei supporti magnetici, nonché le "parole chiave" per l'accesso e l'utilizzo del sistema.

4 - Con l'atto di nomina, al Responsabile saranno affidati i compiti connessi allo svolgimento dell'incarico.

5 - Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità e la procedura previste dagli artt. 9 e 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Art. 6 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto

1 - Il Responsabile nomina incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione dell'impianto di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

2 - Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3 - La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata a personale assegnato al Servizio di Polizia Locale.

4 - Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati compiti specifici e puntuali prescritti per l'utilizzo del sistema. In ogni caso, prima dell'utilizzo dell'impianto, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5 - Nell'ambito degli incaricati, saranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti preposti alla custodia e conservazione delle "password" delle chiavi d'accesso alla centrale e agli armadi per la conservazione dei **compact disc (CD)**.

Art. 7 – Accesso al sistema e parole chiave

1 - L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli incaricati indicati nei precedenti artt. 5 e 6.

2 - Ciascuno è dotato di un numero identificativo personale e di una parola chiave (password

Comma 3 art 5 (abrogato)

Comma 5 art. 5 (abrogato)

Supporti hardware

personale), di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.

3 - Il Responsabile e gli incaricati, previa comunicazione scritta ai diretti superiori, potranno autonomamente variare la propria password, che verrà consegnata in busta chiusa.

4 - Per l'uso del sistema da parte di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza l'accesso sarà consentito da un incaricato con funzione di assistenza tecnica senza che possa partecipare alle operazioni di monitoraggio.

Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale di controllo

1 - L'accesso alla centrale di controllo è consentito al Responsabile del trattamento dei dati ed agli incaricati, indicati nei precedenti artt. 5 e 6, nei limiti e nel rispetto dei compiti affidati.

2 - Possono essere autorizzati all'accesso, per più periodi e con diverse modalità, solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione dell'impianto e di pulizia del locale.

3 - Persone diverse da quelle sopraindicate possono accedere, previa autorizzazione scritta del Responsabile; tale autorizzazione deve contenere anche lo scopo e, se possibile, deve indicare il tempo di permanenza strettamente necessario allo svolgimento dell'attività autorizzata.

4 - Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni ed esercita attività di controllo in modo da evitare assunzione o rilevamento di dati da parte degli incaricati e delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione dell'impianto e di pulizia del locale.

5 - Gli incaricati sono tenuti al rispetto delle funzioni attribuite ed alle istruzioni impartite.

6 - Nel locale della centrale è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza.

7. L'impianto potrà essere utilizzato da

Comma 4 art. 7 (abrogato)

Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa

1 - L'accesso alla centrale operativa è consentito al Responsabile del trattamento dei dati ed agli incaricati, indicati nei precedenti artt. 5 e 6, nonché al personale di servizio espressamente comandato nei limiti e nel rispetto dei compiti affidati.

Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, su richiesta scritta dei rispettivi Comandi territoriali o superiori, a seguito di sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa per la regolamentazione degli aspetti procedurali ed operativi, del monitoraggio e della gestione.

(inserire artt. 8 bis e 8 ter)

Comma 7 ART. 8 (Abrogato)

Articolo 8 bis - Accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria o degli organi di polizia giudiziaria

Qualora l'Autorità Giudiziaria o gli organi di polizia giudiziaria rilevino la necessità di acquisire immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, le succitate autorità potranno ottenere estratti delle immagini ritenute di interesse investigativo previo richiesta scritta da parte della Procura della Repubblica o del responsabile del comando di appartenenza.

Le autorità predette dovranno fornire i supporti hardware sui quali memorizzare le immagini richieste.

Nel caso in cui l'esigenza di conservazione delle immagini sia correlata a necessità investigative o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini potrà derogare il limite di conservazione previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, così come disposto al punto 3.4. del Provvedimento del Garante del 08 aprile 2010.

In tali casi l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Articolo 8 ter - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di

giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), sarà richiesto all'interessato ove, non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e protezione dei dati personali previste dalla normativa vigente.

Art. 9 – Prescrizioni e divieti

1 - Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere devono essere installate in modo tale da limitare l'angolo di visuale delle riprese, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli rilevanti per consentire la ripresa dei tratti

Art. 9 – Prescrizioni e divieti

1 - Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere devono essere installate in modo tale da limitare l'angolo di visuale delle riprese, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli rilevanti per consentire la ripresa dei tratti

somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, salvo nelle ipotesi di cui al **successivo art. 13.**

2 - E' fatto divieto di divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo dell'impianto, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

3 - E' altresì vietato riprendere e comunque utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei lavoratori", e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 10 - Procedura per la rilevazione di particolari situazioni di traffico e l'intervento della Polizia Locale

1 - Qualora nel corso di un'operazione di monitoraggio in tempo reale l'incaricato alla videosorveglianza rilevasse l'esistenza di una situazione critica o di pericolo, lo stesso provvederà a comunicare la situazione via radio, o con altro mezzo, agli operatori sul territorio, seguendo gli schemi operativi prestabiliti, in modo da assicurare un intervento rapido e congruo.

Art. 11 - Rilevazione ed utilizzazione dei dati inerenti le infrazioni al Codice della strada

1 - L'impianto di videosorveglianza è, altresì, utilizzato per rilevare il luogo, il tempo e, se del caso, l'identificazione dei veicoli che commettono infrazione al codice della strada.

2 - Ove non sia possibile segnalare agli operatori sul territorio, con la procedura di cui al precedente art. 10, l'infrazione rilevata ai fini della contestazione sul posto della violazione o quando l'accertamento avvenga in monitoraggio in differita, gli incaricati registrano su **compact disc (CD)** le immagini afferenti esclusivamente il veicolo in contravvenzione, avendo particolare cura nell'evitare di riprendere immagini idonee ad identificare persone che transitano sul luogo dell'infrazione, ed attivano la procedura sanzionatoria prevista dal Codice della strada indicando i motivi che non hanno reso possibile la contestazione immediata.

Art. 12 - Procedura sanzionatoria delle infrazioni al codice della strada

somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, salvo nelle ipotesi di cui al **precedente art. 8 ter.**

Supporti hardware

1 - L'utilizzazione dei dati afferenti le infrazioni al Codice della strada sono riservati al Responsabile ed all'incaricato che ha rilevato la violazione, quali organi di polizia stradale.

2 - Questi, sulla base del rilevamento, accertano l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione ed attivano la conseguente procedura di contestazione, ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada.

3 - E' vietato allegare al verbale la documentazione con immagini, che restano custodite per eventuali contestazioni.

Art. 13 – Rilevazione di un reato e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della protezione civile

1 - Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o dell'intervento della protezione civile, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi della Polizia Giudiziaria o della Protezione Civile perché pongano in atto gli opportuni interventi sul territorio.

2 - In caso di reato o di situazioni di pericolo, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 9, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su compact disc (CD).

Art. 14 – Conservazione delle immagini e custodia dei compact disc (CD)

1 - Le immagini afferenti la violazione delle norme del Codice della strada sono conservate per il periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.

2 - I **compact disc (CD)**, numerati e registrati con sistema alfanumerico dal Responsabile o dagli incaricati, sono conservati in apposito armadio di ferro, munito di serratura di sicurezza, le cui chiavi sono in possesso del Responsabile e degli incaricati.

3 - Il Responsabile e gli incaricati conservano un registro nel quale sono annotati i dati numerici ed anonimi dell'infrazione per l'identificazione delle immagini all'interno dei singoli **compact disc**, la data dell'infrazione e quella di cancellazione dell'immagine e le firme degli

Art. 13 abrogato

Art. 13 – Conservazione delle immagini e custodia supporti hardware

Supporti hardware

Supporti hardware

incaricati.

4 - Anche le immagini relative agli eventi indicati nel precedente **art. 13** sono conservate in appositi **compact disc** anch'essi numerati e registrati con il medesimo sistema. Infatti, ferme restando le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", tutte le immagini rilevate e conservate sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale, come disposto dal comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250.

5 - Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità in presenza di provvedimenti da queste emanati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune o per effetto di precise disposizioni di legge.

6 - La cancellazione delle immagini dai **compact disc** sarà effettuata dagli incaricati, previa autorizzazione scritta del Responsabile, ed annotata nel registro di cui al precedente comma, con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

7 - Tranne che nelle ipotesi di cui al primo comma del presente articolo e per documentazione messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria, le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.

Art. 15 – Rilevazione e trattamento dei dati statistici

1 - La rilevazione per lo studio e l'analisi dei flussi di traffico sarà effettuata mediante provvedimenti emanati di concerto dal Sindaco e dal Responsabile.

2 - Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato. Gli incaricati, infatti, si limiteranno a trascrivere i dati utili per lo studio e l'analisi senza conservare le relative immagini.

Art. 16 – Informativa ai cittadini ed esercizio dei diritti dell'interessato

1 - I cittadini saranno informati, a mezzo di cartelli posti sulle vie di accesso al Comune, del funzionamento del servizio di videosorveglianza per gli scopi e le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nonché dell'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in

4 - Anche le immagini relative agli eventi indicati nel precedente **art. 8 ter** sono conservate in appositi **supporti hardware** anch'essi numerati e registrati con il medesimo sistema. Infatti, ferme restando le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", tutte le immagini rilevate e conservate sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale, come disposto dal comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. 250/99.

Supporti hardware

Art. 14 – Rilevazione e trattamento dei dati statistici

Art. 15 – Informativa ai cittadini ed esercizio dei diritti dell'interessato

<p>materia di protezione dei dati personali”.</p> <p>2 - Il Responsabile potrà, altresì, prevedere altre forme di pubblicità e di informazione periodica.</p> <p>Art. 17 – Disposizioni attuative</p> <p>1 - Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e rappresenta il disciplinare d’uso dei servizi.</p> <p>2 - Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune</p>	<p>Art. 16 – Disposizioni attuative</p>
---	--